



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

MEMORIA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Nell'interesse di:

Università degli Studi di Fiorenza, in persona del Rettore e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato *ex lege* dagli avvocati Elena Baucer, Emma Comparini, Isabella Mauri, Oscar Marangoni e Susanna Rumiz, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec: oscarmarangoni03@gmail.com;

[*resistente*]

NEL RICORSO PROPOSTO DA:

Prof.ssa **Antonia MACCARETTO**, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariasofia Capoti, Laura De Cleva e Onni Andrea di Santo, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec: squadraricorrente@gmail.com;

[*ricorrente*]

E NEI CONFRONTI DI:

Prof. **Stefano POMINO**, residente in Trieste, via Belmeloro 10, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Perricone, Alice Mazzagallo, Djamila Petri, Francesca Angelucci, Pietro Miani ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale pec: squadracontrointeressata@gmail.com;

[*controinteressato*]



Indice

- FATTO.....	2
- DIRITTO.....	5
1. PREMESSE GENERICHE.....	5
2. CONTRODEDUZIONI IN MERITO.....	6
- 2.1. Sulla presunta violazione dell'art. 24, commi 5 e 6 della L. n. 240/2010 del D.M. n. 344/2011	
- 2.2. Sull'eccesso di potere per sviamento e vizio di incompetenza	
- 2.3. Sulla presunta violazione della parità di genere	
- 2.4. Sulla regolarità della valutazione della Commissione	
- 2.5. Sulla regolarità del sorteggio	
- 2.6. Sul ritardo nella nomina della Commissione giudicatrice	
- 2.7. Sulla presunta manifesta illogicità ed ingiustizia	
- 2.8. Sull'attività del Rettore	
- 2.9. Sulla presunta carenza di motivazione	
- 2.10. Sulla domanda risarcitoria	

FATTO

Si premette in fatto che:

L'**Università di Firenze**, presso la quale *Antonia Maccaretto* svolge le funzioni di professoressa associata in Economia, ha bandito una procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche per il settore concorsuale *13/A4* Economia applicata, settore scientifico disciplinare *SECS-P/06*, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della *Legge 30/12/2010, n. 240 (D.R. n.188 del 05/03/2024)*. Il bando, riservato ai docenti in servizio presso l'università, recava la *lex specialis* del concorso, in conformità con il Regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei



professori ordinari e associati (*D.R. n. 42 del 23/01/2020*). Il giorno 2 settembre 2024, come previsto *dall'art.3, comma 1*, del Regolamento, il Consiglio di Dipartimento ha designato, quale componente della commissione giudicatrice, la prof.ssa Alessandra Pastellani, ed individuato l'elenco dei quattro professori dal quale sarebbero stati sorteggiati gli altri due membri.

Il giorno 14 settembre 2024, presso l'Ufficio del Personale Accademico dell'Università, alla presenza del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Affari Generali, il funzionario Alessandro Morelli, dopo aver provveduto ad allestire il sorteggio, ha invitato la funzionaria Giovanna Mingione a scegliere due tra le quattro buste, e dall'estrazione sono stati selezionati i nominativi delle Prof.sse Alessandra Picozzi ed Elena Gaggi. La costituzione della commissione giudicatrice è avvenuta con il decreto n.78 del 28 settembre 2024.

La commissione si è riunita in prima seduta il giorno 17 novembre 2024, nella quale ha preso atto dei criteri per la selezione dei candidati elencati nell'art.7 del bando.

Successivamente si è riunita il giorno 10 dicembre 2024 e, dopo aver preso visione della documentazione presentata dai due professori ammessi alla procedura, Antonia Maccaretto e Stefano Pomino, ha formulato per ciascuno un motivato giudizio. Essa ha individuato infine entrambi i candidati idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione, ritenendo che fossero in condizione di parità ai fini della valutazione comparativa svolta.

L'approvazione dei verbali dei lavori della commissione è avvenuta con il decreto n.99 del 12 dicembre 2024.

Il giorno 10 gennaio 2025 (*delibera n.16*), il Consiglio di Dipartimento ha designato, quale vincitore della procedura valutativa per un posto di professore



ordinario, il prof. Stefano Pomino e ne ha proposto la chiamata al Consiglio di Amministrazione, secondo l'art.10, comma 3, del Regolamento e i criteri indicati nell'art.7 del bando. Previo parere favorevole da parte del Senato accademico (delibera del 22 gennaio 2025), il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la chiamata il giorno 4 febbraio 2025.

Infine, con il decreto n.21 dell'8 febbraio 2025, il Rettore ha deliberato la chiamata in ruolo e la conseguente nomina a professore ordinario di Stefano Pomino.

In data 16 aprile 2025, la prof.ssa Antonia Maccaretto ha presentato ricorso contro l'università di Fiorenza e nei confronti del prof. Stefano Pomino, per l'annullamento:

- del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati;
- del D.R. n.188 del 05/03/2024, contenente il Bando di concorso;
- della delibera n.16 del 10/01/2025 del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e statistiche;
- del decreto n. 99 del 12/12/2024 di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice;
- dei verbali della procedura valutativa svolta dalla commissione nei giorni 17/11/2024 e 10/12/2024;
- del decreto n.78 del 28/09/2024 di costituzione della commissione;
- del verbale del 14/09/2024 attestante le operazioni di sorteggio dei due componenti effettuate dall'Ufficio del Personale Accademico;
- della delibera del 02/09/2024 con cui il Consiglio di Dipartimento ha provveduto a individuare il componente designato, l'elenco dei componenti



esterni per il sorteggio della commissione giudicatrice e ad attestare per ciascuno il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; in particolare:

- 1. il decreto n.21 del 08/02/2025 di chiamata e nomina a professore ordinario di Stefano Pomino;
- 2. l'atto di autorizzazione del Consiglio di amministrazione del 4/02/2025;
- 3. l'atto di parere favorevole del Senato accademico del 22/01/2025.

La prof.ssa Maccaretto chiede inoltre di essere riconosciuta vincitrice della procedura valutativa di chiamata per il posto di professore ordinario, con salvezza *ex tunc* di ogni effetto giuridico ed economico, nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.

L'**Università degli Studi di Fiorenza**, come sopra rappresentata e difesa, contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, chiedendo che il ricorso avverso venga dichiarato irricevibile, inammissibile o comunque respinto perché infondato, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1. PREMESSE GENERICHE

Il procedimento oggetto di impugnazione è stato bandito dall'Università con D.R. n. 188 del 05/03/2024, per la chiamata di un professore ordinario nel settore 13/A4 - Economia Applicata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010.

Il Regolamento dell'Ateneo e il Bando prevedevano che:



- la Commissione giudicatrice procedesse alla valutazione comparativa dei candidati;
- il Consiglio di Dipartimento deliberasse, sulla base degli esiti della Commissione, la proposta di chiamata. La Commissione ha giudicato entrambi i candidati (Maccaretto e Pomino) idonei al ruolo;

Il Consiglio ha scelto il Prof. Pomino, tenendo conto dei criteri aggiuntivi indicati nel bando.

2. CONTRODEDUZIONI IN MERITO

2.1. Sulla presunta violazione dell'art. 24, commi 5 e 6 della L. n. 240/2010 e del D.M. 344/2011

La ricorrente fa riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 5 e 6, L.240/2010 ritenendo che “il Regolamento attribuisca ex novo la funzione di designazione del vincitore al Consiglio di dipartimento, ovvero un organo diverso dalla commissione giudicatrice”. Tuttavia, il comma 5 (*“la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”*) si riferisce alla procedura di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. Nel comma 6 (*“la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16”*), invece, si prevede la sola possibilità, e non il dovere, di estendere questa disciplina alla chiamata al ruolo di professore di prima



e seconda fascia. La disciplina inerente al ricorso è quindi rimessa alla libera discrezionalità dell'Ateneo.

La censura risulterebbe comunque infondata. L'art. 24, commi 5 e 6, L.240/2010, infatti, disciplina la fase valutativa (di competenza della Commissione) e la fase organizzativa, con successiva chiamata (di competenza degli organi accademici). Il Regolamento universitario prevede ex art.10 che, a conclusione della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento proponga il candidato al Consiglio di Amministrazione per la chiamata. Non si richiede che la commissione individui direttamente il vincitore, ma solo l'idoneità come tale, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente. Non si configura alcuna violazione del principio di legalità né del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., poiché l'azione amministrativa è avvenuta secondo i binari procedurali tracciati dalla normativa. La commissione giudicatrice ha inoltre esperito il ruolo affidatole dal bando al massimo delle sue potenzialità, individuando un'esatta parità a livello tecnico dei due candidati. Risultando comunque necessaria la nomina di un singolo candidato, si ritiene che solo un organo di natura politica come il Consiglio di Dipartimento potesse effettivamente prendere questa decisione, in quanto solo un organo politico sarebbe in grado di conoscere le esigenze di opportunità e di convenienza del Dipartimento stesso. È per questo motivo che il Regolamento di Ateneo attribuisce tale compito al Dipartimento stesso, peraltro in linea con una prassi statutaria consolidata; a titolo esemplificativo, si rimanda agli statuti dell'[Università degli Studi di Roma "Foro italico"](#), (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2011), dell'[Università degli Studi di Messina](#), dell'Università degli Studi di Verona (riferimento [1](#) e [2](#)).



Si evidenzia ulteriormente la sentenza n.134 del 3/1/2024 del Consiglio di Stato, sez.VII, la quale afferma che *“se è vero che il dipartimento non può né deve ignorare le risultanze della valutazione riferita ai profili scientifici dei concorrenti, la deliberazione che è tenuto ad adottare non si pone in un rapporto di automatica vincolatività con gli esiti delle fasi precedenti della procedura. Al Consiglio di dipartimento compete, dunque, alla luce della norma primaria di riferimento, la possibilità di considerare la maggiore o minore rispondenza del profilo dei candidati alle specifiche funzioni correlate all’incarico da ricoprire (con i limiti chiariti dall’orientamento consolidato di tale Sezione; cfr. n. 7719/2022), come pure l’apprezzamento in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze alla base della indizione della procedura.”*

2.2. Sull’eccesso di potere per sviamento e vizio di incompetenza

Parte ricorrente, solleva doglianza ulteriore sull’**asserito eccesso di potere per sviamento e vizio di incompetenza**. Tale censura è priva di fondamento. Il Consiglio di Dipartimento non ha svolto alcuna attività valutativa in senso stretto, ma ha solo esercitato il proprio potere discrezionale nell’ambito delle proposte di chiamata. Non vi è sviamento di potere, né deviazione rispetto allo scopo legittimo dell’azione amministrativa; l’attività si è svolta nel rispetto della competenza prevista dal Regolamento e dalla legge.

È pacifico ritenere dunque che l’esercizio del potere discrezionale in materia di chiamate universitarie non possa essere sindacato dal giudice amministrativo se non nei ristrettissimi limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei presupposti di fatto, situazioni qui del tutto insussistenti.



2.3. Sulla presunta violazione della parità di genere

L'articolo 3 del Regolamento stabilisce che *“in un elenco di quattro o di sei professori esterni all'ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera, nel rispetto del principio della parità di genere, “ove possibile””*. Il sorteggio ha riguardato un elenco di quattro docenti, tre donne e un uomo, rispettando ampiamente l'indicazione regolamentare. La composizione finale della Commissione ha visto due commissarie su tre membri. La *ratio* della previsione è garantire pari opportunità ed evitare discriminazioni, non invece forzare incondizionatamente una composizione perfettamente bilanciata.

Non è dunque ravvisabile alcuna lesione né dei principi costituzionali, né delle disposizioni sovranazionali richiamate. Il rispetto della parità di genere è stato infatti garantito dall'Ateneo nella scelta dei candidati, ma non risulta possibile garantirne la perduranza dopo il sorteggio per la natura casuale dello stesso. Non risulta comunque lesivo degli interessi della ricorrente, in quanto appartenente al genere rappresentato all'interno della Commissione.

Si vedano inoltre a tal proposito le sentt. T.A.R. Lazio n. 11673/2024 e T.A.R. Catania n. 107/2025, con particolare riguardo alla parte in cui si stabilisce che *“La ratio della normativa sulla parità di genere è incentrata a garantire la parità dei sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l'esercizio di determinate funzioni sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, sicché la mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice «è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di un o una concorrente di un determinato sesso» (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465)”* (T.A.R. Catania).



2.4. Sulla regolarità della valutazione della Commissione

La Commissione ha svolto il proprio compito con correttezza e trasparenza, applicando i criteri del bando.

In particolare, quanto alla valutazione dell'attività didattica:

- Sono stati considerati **numero, qualità e continuità** degli insegnamenti.
- La prof.ssa Maccaretto ha certamente svolto un'attività didattica più ampia in termini quantitativi; tuttavia, il Prof. Pomino ha presentato un'attività ritenuta **qualitativamente significativa e pienamente coerente** con il profilo richiesto.

La valutazione comparativa non si fonda su meri dati numerici, ma su un **giudizio ponderato**, come richiesto dall'art. 7 del bando. Anche laddove la disciplina procedurale non appaghi il soggetto, essa va rispettata: *dura lex sed lex*.

La Commissione ha quindi correttamente valutato entrambi i candidati come **idonei** ed in condizione di **parità sostanziale**.

Dal combinato disposto del Bando di concorso ex art.7 ultimo comma sull'esatta parità (*"Nell'eventualità in cui la Commissione giudicatrice individui due candidati idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione, la stessa deve indicare al Dipartimento se i candidati si trovano in condizione di esatta parità, oppure se un candidato si trova in condizione di prevalenza sull'altro. In caso di esatta parità dei candidati, il Dipartimento designa il vincitore sulla base dei seguenti criteri di valutazione"*) e della relazione finale emanata dalla commissione giudicatrice in data 10 dicembre 2024, si evince chiaramente la prevalenza del candidato Pomino. L'applicazione concreta di tale disciplina



evidenzia infatti in modo *inequivocabile* la prevalenza del candidato Pomino per almeno due criteri su tre:

- Il criterio di valutazione 1 privilegia il candidato sulla base di “*adeguatezza del profilo del candidato agli obiettivi del Piano Strategico di Dipartimento e di Ateneo, nonché agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in particolare agli obiettivi seguenti:*

- *ampliare l’apertura all’internazionalizzazione;*
- *favorire l’integrazione fra ricerca e didattica;*
- *rafforzare una ricerca teorica e applicata di qualità;*
- *consolidare il radicamento sul territorio anche attraverso contributi scientifici;”*

Il candidato Pomino manifestamente prevale, potendo vantare due premi di ricerca a fronte di nessun premio a nome della Prof.ssa Maccaretto, e presentando pubblicazioni aventi rilevanza internazionale buona/ottima, a fronte di una rilevanza meramente buona delle pubblicazioni della candidata Maccaretto. Inoltre, emerge con chiarezza dalla lettura del Bando la prevalenza del Prof. Pomino con riguardo alla collocazione editoriale su riviste scientifiche di Fascia A, ANVUR (12 su 12), contrapposta alla collocazione editoriale della candidata Maccaretto su riviste scientifiche di Fascia A, ANVUR (11 su 12).

- Il criterio di valutazione 3 privilegia invece il candidato sull’ “*impegno nell’attività di didattica post-lauream*”. La ricorrente stessa evidenzia la prevalenza del candidato Pomino nella supervisione di tesi di dottorato (3 contro 1 della candidata Maccaretto). A differenza di quanto lamentato dalla ricorrente, si evince chiaramente dal testo del Bando che, in caso di esatta parità tra i candidati, la commissione avrebbe privilegiato il candidato che avesse



supervisionato più tesi di dottorato (in quanto *post-lauream*) sul candidato che avesse supervisionato più tesi di laurea.

Il Consiglio di Dipartimento non ha competenza nella valutazione tecnica; ha invece piena competenza nella valutazione discrezionale, basata sulle rilevazioni tecniche fatte dalla Commissione. Questa divisione di competenze è stata pienamente rispettata nel procedimento.

2.5. Sulla regolarità del sorteggio

Il sorteggio è stato effettuato pubblicamente e verbalizzato, in una modalità che garantisce il massimo rispetto dell'imparzialità e della trasparenza. Si eccepisce perciò la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto non può lamentare un danno effettivo dalla procedura svolta in maniera non informatica.

Si osserva infatti che il ricorso alla selezione a buste chiuse, nell'ambito del procedimento amministrativo oggetto di esame, non costituisce in alcun modo una violazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990. Al contrario, la scelta del supporto cartaceo, laddove conforme alle disposizioni vigenti e idoneamente accessibile alle parti interessate, garantisce comunque la piena conoscibilità degli atti e l'effettiva partecipazione procedimentale. Il legislatore non impone, infatti, l'adozione esclusiva del formato digitale, essendo rilevante, ai fini del rispetto dei principi menzionati, non già il mezzo, bensì la *sostanza* dell'accessibilità e della conoscenza degli atti da parte dei soggetti legittimati. In tal senso, la forma cartacea dei documenti non pregiudica né il diritto di informazione né l'esercizio del diritto di difesa da parte dei candidati, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa e la corretta esplicazione del procedimento valutativo.



Si chiede perciò il rigetto della questione per il *principio di prevalenza della sostanza sulla forma*.

2.6. Sul ritardo nella nomina della Commissione giudicatrice

Il termine di due mesi per la nomina della Commissione giudicatrice, di cui la ricorrente lamenta un superamento, risulta ordinatorio e inerente alla fase interna del procedimento; perciò, il mancato rispetto dello stesso non inciderebbe direttamente su diritti o aspettative giuridicamente tutelate del candidato.

Si evidenzia comunque che la necessità di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento presuppone fisiologicamente un lieve ritardo, in quanto esso, nel rispetto della previsione statutaria, si riunisce una sola volta al mese.

La ricorrente non risulterebbe comunque in alcun modo danneggiata da questo lieve ritardo della procedura, ordunque, si eccepisce nuovamente la carenza di interesse ad agire. Si chiede inoltre nuovamente il rigetto della questione per il *principio di prevalenza della sostanza sulla forma*.

2.7. Sulla presunta manifesta illogicità ed ingiustizia

La ricorrente obietta la valutazione ottenuta dal candidato Pomino, lamentando la propria prevalenza nel criterio attinente all'attività didattica.

- La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici o dagli organi accademici competenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato pieno del giudice, il quale non può sostituire il proprio giudizio tecnico a quello dell'Amministrazione, trattandosi di scelte fondate su



valutazioni specialistiche che richiedono competenze settoriali altamente qualificate.

Si osservi che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, *“le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; 23 febbraio 2015, n. 882; 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero, ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. St., sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (v. Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2615).”*

Ne consegue che il controllo giurisdizionale deve mantenersi entro limiti rigorosi, potendo estendersi esclusivamente alla verifica della sussistenza di eventuali vizi macroscopici, quali come *supra*, l’irragionevolezza manifesta, l’illogicità evidente, il travisamento dei fatti, l’errore di fatto palese o lo sviamento di potere.

Il giudice, pertanto, non può operare una rivisitazione del merito delle scelte amministrative, né esprimere valutazioni alternative rispetto a quelle rimesse all’autonoma competenza dell’Amministrazione, dovendo invece limitarsi a



garantire che l'azione amministrativa si sia svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza, coerenza logica e correttezza procedimentale.

- In definitiva, l'oggetto del sindacato giurisdizionale non può riguardare il contenuto tecnico-discrezionale della decisione, bensì unicamente la verifica dell'assenza di vizi manifesti nella motivazione o nel procedimento, a presidio dei valori di legalità sostanziale e formale, senza che sia consentita un'ingerenza nel merito delle valutazioni comparative svolte dagli organi accademici.

Alla luce di tali principi, la scelta dell'amministrazione in ordine alla chiamata del professore universitario deve ritenersi insindacabile ogniqualvolta sia sorretta da una motivazione congrua, logicamente articolata e immune da evidenti profili di sviamento, illogicità o travisamento dei presupposti, restando precluso al giudice amministrativo ogni ulteriore scrutinio di merito.

Si evidenzia inoltre che il verbale del 10 dicembre 2024 sarebbe comunque risultato immediatamente lesivo, e, siccome reso immediatamente conoscibile mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare già all'epoca la valutazione della commissione e non aspettare l'esito del procedimento. Si solleva, dunque, in questa sede, una eccezione di carattere processuale relativa alla tardività della doglianza della ricorrente.

2.8. Sull'attività del Rettore

Il Regolamento prevede che il Rettore rimetta gli atti alla commissione giudicatrice nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, definendole come violazioni materiali e formali oggettivamente riscontrabili, dunque manifeste. Ciò non si è verificato in questo caso, in quanto non sono evidentemente presenti vizi del procedimento. Il decreto rettorale di



approvazione degli atti è stato perciò adottato nel pieno rispetto delle norme regolamentari.

Non è previsto inoltre che il Rettore svolga un riesame tecnico del merito delle valutazioni della Commissione: il suo compito è limitato alla verifica formale di regolarità procedurale.

La ricorrente contesta infine anche il breve lasso temporale in cui il Rettore ha approvato i verbali, ma né la legge né la prassi amministrativa stabiliscono un termine rigido entro il quale esso dovrebbe intervenire. Pertanto, non essendovi irregolarità evidenti e dunque rapidamente ed oggettivamente riscontrabili, la decisione di approvare rapidamente i verbali non costituisce in sé un'azione illegittima, ma al contrario evidenzia il rispetto del principio di buon andamento della P.A. e la competenza del Rettore.

2.9. Sulla presunta carenza di motivazione

La ricorrente critica la mancanza di motivazione della delibera. Tuttavia, come stabilito ex art.3 comma 3 della L. n. 241/1990, la motivazione non è necessaria in questo caso. Le ragioni a fondamento della delibera si evincono infatti chiaramente da altri atti dell'amministrazione, ovvero i verbali dei lavori di commissione, che sono richiamati nella delibera stessa.

2.10. Sulla domanda risarcitoria

La ricorrente non ha allegato né provato:

- l'effettiva illegittimità degli atti;
- l'esistenza di un danno concreto e differenziato;



- il nesso causale tra l'asserita illegittimità e il pregiudizio subito.

Non si ritiene riconoscibile un risarcimento in assenza della piena prova di tutti gli elementi richiesti. Si rileva perciò un'**incoerenza nella richiesta del risarcimento del danno**, poiché nei confronti dell'amministrazione, quando titolare di un potere discrezionale, la situazione giuridica del privato è sempre ed esclusivamente un interesse legittimo.

In presenza di un potere discrezionale, quale la decisione oggetto di sindacato, la situazione giuridica soggettiva del privato subisce una degradazione ad interesse legittimo. Ciò risulta pacifico, dato che la succitata situazione giuridica soggettiva del privato, lungi da essere garantita in modo diretto dalla norma, è rimessa alla valutazione dell'amministrazione titolare del potere. Di fronte a tale potere discrezionale, dunque, il soggetto privato non è in grado di prevedere con certezza se la sua pretesa verrà soddisfatta dall'amministrazione all'esito del procedimento. Manca, perciò, *“la possibilità di ascrivere in modo immediato e diretto il vantaggio o bene della vita alla sfera giuridica del soggetto privato, ciò che caratterizza invece la struttura del diritto soggettivo”* (Corte di cassazione, Sez. Un. 27 luglio 2022, n. 23436). Ancora, *Parte ricorrente, avendo consapevolmente aderito alla procedura, non può ora dolersi delle regole: nemo auditur propriam turpitudinem allegans.*"

P.Q.M.

Alla luce di quanto esposto, con deferente ossequio verso l'autorevolezza di codesto Ecc.mo Tribunale, voglia dichiarare il ricorso irricevibile, inammissibile o comunque respingerlo perché infondato, **l'Università degli Studi di Firenze**, come sopra rappresentata e difesa,



CHIEDE:

- in via preliminare, che il ricorso sia respinto integralmente perché infondato in fatto e in diritto;
- in subordine, che sia altresì rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente per carenza assoluta dei presupposti di legge;
- che parte ricorrente sia condannata alla rifusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari.

Confidando che venga riconosciuta la piena correttezza dell'azione amministrativa svolta nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

Luogo e data

Firenze, 01/05/2025

Avv.

Baucer Elena

Comparini Emma

Mauri Isabella

Marangoni Oscar

Rumiz Susanna